

(n. 958)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Grasso, Cordaro, Clemente, Assenza

il 23 febbraio 2015

Misure per lo sviluppo e la sicurezza della rete autostradale regionale

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il rapporto tra lo Stato e la Regione è regolato, in materia di riassetto del settore autostradale, da una concessione assegnata dal Ministero per le Infrastrutture ad un soggetto giuridico da individuarsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

La legge 12 agosto 1982, n. 531, viene applicata nel 1996 e che, pertanto, solo da allora abbiamo quel nuovo soggetto giuridico, denominato Consorzio per le Autostrade Siciliane, il cosiddetto CAS, risultato della unificazione dei tre precedentemente separati Consorzi concessionari ANAS, operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina Catania Siracusa, Messina Palermo e Siracusa Gela, e destinato ad essere il nuovo Concessionario delle autostrade di rilevanza nazionale secondo la qualificazione e classificazione operata con d. lgs. 461/99.

Come già chiarito in precedenza, a tale nuovo soggetto è stata trasferita, con decreto ministeriale 21 maggio 1997, la titolarità delle pre-esistenti concessioni delle tre distinte tratte e, come per legge (art.16, L. 531/82), esso ha rilevato gli oneri nascenti dai rapporti giuridici già posti in essere dai precedenti enti.

I Consorzi Messina - Palermo, Messina - Catania e Siracusa - Gela (l.r. 4/65) hanno cessato di esistere con DPR 117/Gab del 30 aprile 1996, in esecuzione dell'articolo 28, l.r. 22/96 e che, come si legge nelle motivazioni del citato decreto interministeriale, l'obiettivo era quello di recepire in un successivo atto le innovazioni in campo autostradale introdotte dalle leggi 23 dicembre 1992, n. 498, e 24 dicembre 1993, n. 537. Tale procedura si è conclusa con la revisione, ai sensi

dell'articolo 11 della legge 498/92, che ha determinato l'unificazione delle Concessioni ed il recepimento al CAS del comma 8 dell'articolo 10 della legge 537/93, con cui si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle concessionarie di autostrade.

In base all'articolo 16, lett. d), della legge 531/82, il CAS deve provvedere, mediante le tariffe dei pedaggi, alla copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti infrastrutturali e che, pertanto, lo stesso non ha, né può avere, trasferimenti di partita corrente a carico del bilancio della Regione siciliana.

L'involuzione verso modelli organizzativo - gestionali nulla ha a che vedere con quanto accade nelle altre 22 Concessionarie; prova ne sia che mentre le altre Concessionarie hanno, ad esempio, internalizzato i costi dei servizi esterni, riducendoli e migliorandone qualità e produttività, il CAS ancora oggi sta impegnando ingenti somme per esternalizzare servizi già resi in house a costi contenuti.

La titolarità della Concessione in questione compete ad un soggetto che necessariamente debba presentare i tratti tipici dell'ente pubblico economico, secondo i criteri della gestione privatistico-proprietà pubblica.

In materia autostradale, lo Stato Italiano ha esclusiva competenza a legiferare e che, pertanto, ogni riferimento a leggi regionali che vi si sovrappongano per competenze e merito, per esempio la l.r. n. 10/2000, non appare coerente con il quadro normativo rinvenuto negli atti del CAS né compatibile con la titolarità di una tale tipologia di Concessione autostradale, facendo espresso riferimento tale legge regionale agli enti non economici.

Già dal 1996 sarebbe occorso adeguare la macchina aziendale alle novità legislative nazionali, allineando in questo modo il modello organizzativo - gestionale alle direttive contenute nella Convenzione di Concessione, soprattutto per soddisfare tutte quelle condizioni ivi sottoscritte dalle parti contraenti e, in primo luogo, quelle relative al Piano Finanziario, oggi clamorosamente disatteso.

Le pessime condizioni di sicurezza delle autostrade siciliane, il forte deficit, gli interventi della magistratura penale, i sequestri di gallerie pericolanti, le riduzioni o gli scambi di carreggiata di importanti viadotti, l'indice alto di mortalità ed i continui pignoramenti degli incassi, ci impongono azioni veramente decisive e soprattutto risolutive.

Pertanto con il presente disegno di legge si intende avviare le procedure di trasformazione del CAS in Società per azioni, assicurandone gestione e dotazione economica attraverso la quantificazione dei cespiti e la mission basata su quanto già svolto dal CAS stesso.

Appare superfluo sottolineare la valenza di questo processo di trasformazione, dando vita ad un soggetto snello che si confronta agilmente con i mercati e che seppur mantenendo all'interno del pacchetto azionario una totale partecipazione pubblica, la fisionomia societaria lo rende potenzialmente protagonista per affrontare le sfide economiche legate alle infrastrutture stradali.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Trasformazione dell'Ente Consorzio Autostrade Siciliane in società per azioni

1. Il consorzio per le Autostrade Siciliane - CAS, istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 agosto 1982, n. 531, è trasformato in società per azioni con la denominazione di 'Autostrade Siciliane S.p.A.', con le modalità previste dalla presente legge entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Quest'ultimo termine può essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia. Il rispetto del predetto termine semestrale e del termine di cui all'articolo 2 costituisce specifico dovere d'ufficio ai fini del tempestivo espletamento dei connessi adempimenti.

Art. 2.

Procedure di trasformazione

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente della Regione, è nominata una commissione, composta da non più di cinque componenti scelti tra il personale in servizio presso i Dipartimenti regionali già competenti del controllo e della vigilanza del CAS, per la ricognizione del patrimonio dell'Ente, nonché per la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina che non può comunque essere superiore ai termini delle procedure di cui all'articolo 1.

2. La relazione di stima della commissione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Presidente della Regione.

3. Con il decreto di cui al comma 1, se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3, è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'ente CAS è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di detto decreto. Detta pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

4. Ove la trasformazione non venga effettuata nel previsto termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente CAS promuove la costituzione di una società per azioni il cui oggetto sociale comprende l'esercizio delle attività già in precedenza svolte. All'atto della costituzione le partecipazioni azionarie della predetta società sono attribuite all'Ente CAS.

5. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui ai precedenti commi facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'ente CAS in società, l'ente stesso è posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 1. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione. Nelle operazioni di liquidazione delle azioni della società di cui al comma 3, sono preferiti come acquirenti soggetti pubblici e società a prevalente capitale pubblico.

Art. 3.
Patrimonio della Società Autostrade Siciliane S.p.A.

1. La società Autostrade Siciliane S.p.A. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente CAS era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'ente CAS sono posti a carico della società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'ente CAS.

2. Il capitale della società Autostrade Siciliane S.p.A. è costituito dal patrimonio stimato dalla commissione di cui all'articolo 2 che, altresì, definisce il valore nominale di ciascuna azione.

3. Il capitale sociale è attribuito, all'atto della costituzione della società Autostrade Siciliane S.p.A., nella misura del dieci per cento agli enti locali ed agli enti già partecipanti al capitale sociale del CAS, ed il restante novanta per cento alla Regione.

Art. 4.
Oggetto sociale

1. L'oggetto sociale della società Autostrade Siciliane S.p.A. coincide con le funzioni già esercitate dal CAS.

Art. 5.
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società Autostrade Siciliane S.p.A. è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell'ente CAS, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lett. s), e articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e 35 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. A far data dalla trasformazione dell'Ente, al personale da questo dipendente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Art. 6.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.